

Bilancio di esercizio: slalom fra Codice civile, OIC e impatto fiscale

- *Il bilancio di esercizio: introduzione e aspetti generali*
- *La corretta tenuta delle assemblee: dalla convocazione alla verbalizzazione*
- *Rinvio approvazione del bilancio: vademecum per evitare errori*
- *Obblighi di nomina dell'organo di controllo*
- *“Aleatorietà” del risultato di esercizio: i criteri di valutazione*
- *Analisi delle aree critiche del bilancio*
- *I documenti del bilancio: concetto di funzione informativa*
- *La copertura delle perdite 2020-2022: scelte strategiche*
- *La fiscalità differita in bilancio: riflessi civilistici*

A cura di Alessandro Pratesi



- **Il bilancio di un'impresa è un documento in cui si «fotografa» la situazione contabile in un determinato momento**, nella sua consistenza patrimoniale e nella sua evoluzione economica e finanziaria.
- Sul tema del bilancio sono state sviluppate teorie ed elaborati i principi di redazione; tuttavia, gran parte della conoscenza è rimasta relegata alla cerchia delle imprese medio grandi. **I piccoli imprenditori hanno continuato a considerare il bilancio e la contabilità come un processo burocratico**, poco comprensibile, da trattare quasi con diffidenza.
- Negli ultimi decenni, **anche i consulenti si sono «rassegnati» a privilegiare gli aspetti fiscali della contabilità**, a discapito del controllo dei fenomeni economici e finanziari inerenti all'andamento dell'impresa.

Tuttavia:

- **la crisi finanziaria;**
- **i nuovi vincoli del sistema creditizio (Basilea);**
- **l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**

hanno riportato imprese e consulenti a focalizzare l'attenzione sui reali obiettivi della contabilità.

- I bilanci (e le loro contabilità) sono costruiti secondo regole e principi condivisi che rendono tutti i bilanci comparabili nel tempo.

La prima **lettura** che si può dare a un bilancio, cioè quella **contabile**, prevede un **livello di conoscenze di base**.

Occorre conoscere il significato:

- delle voci;
- delle sezioni;
- dei prospetti di cui il bilancio è composto.

Fase successiva: correlarle alle scritture contabili di riferimento e provenienza.




- Partendo da un' **analisi contabile** è possibile stilare anche un'analisi **economica e finanziaria dell'impresa**, mediante le **riclassificazioni e l'utilizzo di indici e margini**.
- Queste analisi consentono di identificare e valutare:
 - la redditività dell'impresa;
 - la sua capacità a remunerare i fattori produttivi, le proporzioni dei vari fattori che utilizza per la produzione, la produttività di questi;
 - la capacità di generare flussi finanziari;
 - eventuali segnali precursori di eventuali fattori critici.



- Una **banca** sarà interessata alla capacità dell'impresa finanziata di generare un flusso di pagamenti di interessi e rate di rimborso dei prestiti a scadenze regolari, e avrà a disposizione i documenti «pubblici» (bilancio depositato o dichiarazioni fiscali) e le situazioni contabili fornite periodicamente dal cliente.
- **L'imprenditore** sarà interessato alla remunerazione dei propri investimenti e dovrà avere a disposizione tutto il sistema informativo aziendale; **un fornitore** sarà interessato alla capacità dell'impresa di onorare i propri impegni, ma avrà a disposizione soltanto i bilanci, se depositati per legge, o le informazioni extracontabili, se conoscibili.
- **Il bilancio è lo strumento informativo per eccellenza:** è importante, per un imprenditore, conoscere il proprio bilancio, ma anche conoscere la lettura che ne daranno i soggetti esterni.

Esistono vari tipi di bilancio (aspetti soggettivi e oggettivi):

- tipologia e dimensioni dell'azienda (privata, pubblica, no profit, micro, piccola, grande);
- finalità e destinazione;
- obbligatorietà o meno (bilanci sociali, ambientali, ecc.);
- operazioni rilevate (bilanci ordinari e straordinari);
- periodo di gestione considerato (bilanci consuntivi o preventivi);
- numero di imprese esaminate (bilancio consolidato di gruppo).



Il bilancio può essere destinato:

internamente
agli organi aziendali
che assumono le decisioni

esternamente, agli stakeholder,
cioè a quei soggetti interessati,
per varie ragioni, a conoscere
l'andamento dell'azienda

Le comunicazioni
esterne possono essere:

obbligatorie
(il bilancio per le società di capitali)

facoltative, nel caso in cui l'impresa
voglia integrare le comunicazioni
obbligatorie con altre informazioni
utili per gli stakeholder

La costruzione del bilancio

- **La redazione di un bilancio non può prescindere dalla corretta tenuta della contabilità**, ossia del sistema informativo di rilevazione continua dei valori che si originano dalle operazioni aziendali.
- Le informazioni aziendali che hanno una rilevanza economica sono elaborate per riportare i risultati a soggetti, interni ed esterni all'azienda, tenuti a prendere decisioni, i cosiddetti *stakeholder*.
- **La contabilità fornisce informazioni utili per gestire e valutare un business**: ad esempio, in merito a quale bene comprare e vendere, quali investimenti sostenere per impiegarli in azienda, come finanziare l'azienda stessa.
- La contabilità, se letta e interpretata nella maniera corretta, fornisce informazioni utili per prendere le decisioni migliori.

Le informazioni contabili non sono utilizzate solo dai soggetti che interagiscono con l'azienda, ma da una pluralità di portatori di interessi (analisti, investitori, creditori, banche, Autorità regolamentari e fiscali).

A seconda delle finalità e dei destinatari delle informazioni, vi sono diversi tipi di bilancio:

- il bilancio civilistico, da cui deriva il bilancio fiscale per il calcolo delle imposte;
- i bilanci di previsione;
- i bilanci sociali;
- i bilanci finanziari.

- **Ogni singolo fatto amministrativo** è rappresentato sotto l'aspetto monetario-finanziario, detto anche numerario, e l'aspetto economico.
- **I valori numerari** esprimono una modifica degli elementi del patrimonio aziendale, cioè della disponibilità di condizioni produttive monetarie; sono valori numerari il denaro contante (la cassa) e ogni altro mezzo di regolamento a esso assimilabile (debiti e crediti).
- **I valori non numerari** esprimono, invece, una modifica nella disponibilità di condizioni produttive non monetarie; sono i componenti negativi e positivi del reddito.

- **L'acquisto di un bene**, per esempio, comporta il contemporaneo sorgere di un pagamento o di un debito **(aspetto numerario)** e di un costo **(aspetto economico)**.
- **La sua successiva vendita** comporta invece il contemporaneo sorgere di un incasso o di un credito **(aspetto numerario)** e di un ricavo **(aspetto economico)**.
- La scrittura contabile, eseguita con il metodo della partita doppia, registra simultaneamente i due aspetti della stessa operazione.



- **Le operazioni contabili si articolano in un ciclo:** durante l'esercizio sono rilevati contabilmente gli accadimenti gestionali con il metodo della partita doppia e a fine esercizio sono operate sintesi, valutazioni, scritture di assestamento e rettifica per giungere, infine, alla predisposizione del bilancio.
- **L'impresa, però, non vive di cicli coincidenti al calendario solare.** La necessità di redigere bilanci periodici rende quindi necessarie scritture contabili di assestamento, rettifica e integrazione per trasformare i valori di conto in valori di bilancio, cioè in valori idonei a rappresentare il reddito d'esercizio e il patrimonio di funzionamento.

Classificazione delle scritture

- **Completamento:** rilevano (competenza economica) operazioni in precedenza non registrate, poiché non si sono ancora documentalmente manifestate.
- **Integrazione:** completano il sistema dei valori di bilancio con componenti di reddito con futura manifestazione monetaria, ma di competenza del periodo.
- **Rettifica:** rinviano al futuro costi e ricavi già rilevati sotto il profilo finanziario e documentale, ma la cui competenza è riferita a esercizi successivi.
- **Ammortamento:** procedimento tecnico-contabile che ripartisce i costi pluriennali nel tempo in funzione del loro presunto concorso alla produzione d'impresa.

- **La redazione di un bilancio non è un semplice esercizio matematico:** le voci di bilancio richiedono una costante valutazione per allineare nel tempo il «costo storico» al valore corrente: stima del deprezzamento del valore degli asset produttivi, valutazione dei lavori in corso, dei crediti esigibili, del valore delle partecipazioni detenute in altre imprese, ecc: **il bilancio è una somma algebrica di «opinioni».**
- **Spesso l'attività valutativa è affidata al consulente e «piegata» a esclusivo servizio di politiche fiscali.**
- L'imprenditore si disinteressa della contabilità e del bilancio e si limita a consegnare documenti contabili per ottenere dichiarazioni e altri documenti dei quali a volte conosce i contenuti solo per l'aspetto fiscale.

- È fondamentale, invece, che la contabilità, alla base della redazione di un bilancio, sia tenuta correttamente da collaboratori preparati che, a loro volta, si interfacciano costantemente con clienti consapevoli.
- Spesso non è percepita l'importanza di comunicare i dati per la costruzione della contabilità in maniera corretta, precisa e tempestiva.
- **Non si tratta di mere registrazioni fiscali, ma di un processo che, mese dopo mese, consente di comprendere e valutare la situazione a consuntivo, ma soprattutto quella prospettica di una realtà economica.**



Società di capitali			Altre imprese in contabilità ordinaria	Professionisti e altre imprese in contabilità semplificata
Grandi	Medio piccole	Micro		
Stato Patrimoniale Conto economico Rendiconto Fin. Nota integrativa	Stato Patrimoniale Conto economico Nota integrativa abbreviata	Stato Patrimoniale Conto economico Commenti in calce	Stato Patrimoniale Conto economico	Conto economico



- La «veridicità» del bilancio
- «Politiche» di bilancio
- Le «contraddizioni» apparenti del bilancio
- Il bilancio civilistico e l'imponibile fiscale
- Bilancio: per molti, ma non per tutti ...

R

Il bilancio di esercizio ha il compito fondamentale di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa. **L'art. 2423 del Codice civile** stabilisce la composizione del bilancio, obbligatoriamente essere formato da:

- **stato patrimoniale.** Documento contabile che fornisce la rappresentazione della situazione finanziaria e patrimoniale dell'azienda;
- **conto economico.** Documento contabile che illustra il processo di formazione e la quantificazione del risultato economico di periodo, attraverso l'esposizione di componenti positivi e negativi di reddito;
- **rendiconto finanziario.** Documento contabile che presenta le cause di variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute nell'esercizio;
- **nota integrativa.** Documento destinato ad ampliare le informazioni quantitative esposte nello stato patrimoniale e nel conto economico.

STATO PATRIMONIALE

Attivo


- A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti**
- B) Immobilizzazioni**
- C) Attivo circolante**
- D) Ratei e risconti**

FONTI

Passivo

- A) Patrimonio netto**
- B) Fondi per rischi e oneri**
- C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**
- D) Debiti**
- E) Ratei e risconti**

IMPIEGHI



A) Valore della produzione

B) Costi della produzione

Differenza A - B

C) Proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio


21) Utile / Perdita di esercizio



- **L'art. 2424 del Codice civile individua lo schema che deve essere rispettato nella redazione dello stato patrimoniale, evidenziando i grandi raggruppamenti dell'attivo e del passivo che sono contraddistinti dalle lettere maiuscole.**
- Tra le **voci dell'attivo** assume particolare importanza la distinzione tra le **immobilizzazioni**, che rappresentano gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente, e l'**attivo circolante**, che rappresenta l'insieme delle attività sottoposte a un continuo rinnovo.



- Tra le **voci del passivo** la distinzione fondamentale è tra il **patrimonio netto**, che individua i **mezzi propri dell'azienda**, nel quale sono rappresentati elementi distinti e **separati dalle passività, e i debiti**, con **separata indicazione di quelli esigibili oltre l'esercizio successivo**.
- Per consentire al bilancio di esprimere il grado di rigidità o di flessibilità dell'azienda, **i crediti devono essere iscritti in bilancio in modo distinto**, in base alla loro scadenza che può essere entro oppure oltre l'esercizio successivo.




- Con questo criterio è possibile separare l'ammontare dei crediti che deve essere esposto tra le immobilizzazioni da quello che deve, invece, essere esposto tra le disponibilità dell'attivo circolante.
- Per quanto riguarda il passivo dello stato patrimoniale, **anche i debiti devono essere iscritti in bilancio in modo distinto**, a seconda che scadano entro o l'esercizio successivo.



- **Schema conto economico, con voci classificate per natura, è contenuto nell'art. 2425 del Codice civile.**
- La forma scalare consente di evidenziare i risultati parziali indispensabili per una corretta informazione sulla situazione economica aziendale.
- **Fondamentale è l'individuazione del reddito operativo dell'impresa** (differenza tra valore e i costi della produzione).
- Il conto economico, inoltre, mette in evidenza il risultato della gestione finanziaria, per poi determinare il risultato complessivo del periodo in esame.

- **La nota integrativa rappresenta una parte del bilancio d'esercizio: ha la funzione di descrivere e rendere edotti i destinatari dell'origine e delle caratteristiche dei valori quantitativi dello stesso,** evidenziando le modalità con cui la gestione si è svolta.
- Il redattore del bilancio dovrà, inoltre, avere cura di descrivere gli eventi straordinari e quelli di particolare importanza verificatisi nel corso dell'esercizio.



Contenuto nota integrativa: articoli 2427 e 2427-bis c.c.

- Dovranno essere indicate tutte le informazioni complementari necessarie a fornire una rappresentazione veritiera e corretta degli accadimenti di gestione. L'art. 2427, c. 1 prevede che la nota integrativa debba indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni, tutte le informazioni richieste dallo stesso c. 1.
- **Art. 2423, c. 3 c.c.:** «Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (...)». Tale ulteriore funzione della nota integrativa (rappresentare anche eventi e situazioni diverse dalle informazioni integrative sui dati contabili) si rinviene nell'art. 2427, c. 2: «(...) Le informazioni in nota integrativa relativa alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico (...)».

- **L'art. 2428 del Codice civile individua gli elementi della relazione sulla gestione redatta dagli amministratori** che, pur non costituendo parte integrante del bilancio, rappresenta comunque un documento di accompagnamento che ha lo scopo di fornire informazioni sulla situazione e sull'andamento della società.
- L'informazione contenuta nella relazione deve fare riferimento ai vari settori operativi e alla gestione nel suo complesso.



- Deve comunque essere data un'informazione che non sia generica, ma che fornisca gli elementi necessari per valutare la situazione e l'andamento economico-finanziario della società.
- **Le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata** sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione, purché nella nota integrativa siano fornite tutte le informazioni relative alle azioni proprie, richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 del Codice civile.




Bilancio:

- iter di approvazione;
- adempimenti connessi.

Assemblee societarie:

- verbalizzazione e trascrizione;
- l'assemblea «deserta».



Limiti per il bilancio abbreviato

- attivo stato patrimoniale: € 4.400.000;
- ricavi vendite e prestazioni: € 8.800.000;
- media dipendenti occupati nell'esercizio: 50 unità.

Limiti per il bilancio micro

- attivo stato patrimoniale: € 175.000;
- ricavi vendite e prestazioni: € 350.000;
- media dipendenti occupati nell'esercizio: 5 unità.

Il bilancio: focus sulle singole aree

Valutazioni e stime:

- ammortamenti;
- accantonamenti;
- svalutazioni;
- rivalutazioni.

Aspetti civilistici e fiscali:

- convergenze e asimmetrie;
- illogicità delle norme fiscali: il caso delle autovetture e dei telefoni.

Il bilancio: focus sulle singole aree

Il patrimonio netto:

- composizione;
- incrementi e decrementi;
- valutazione finalizzata alle operazione straordinarie;
- valore segnaletico per i terzi (banche, fornitori, ecc.).



- Il **risultato del bilancio di esercizio**, rappresentato anche da voci che sono oggetto di valutazione discrezionale, **è condizionato dalla «sensibilità» del redattore del bilancio stesso.**
- I saldi dei conti correnti bancari sono certi; i crediti verso clienti variare in base alle svalutazioni per perdite attese.
- La discrezionalità vale anche per gli ammortamenti (ordinari o ridotti).
- Il bilancio, pertanto, rappresenta in modo veritiero – e non vero – il risultato di esercizio.

- Il bilancio è un documento tecnico, giuridicamente rilevante, che influenza le scelte economiche dei destinatari dell'informazione societaria.
- **Principi di verità, chiarezza e correttezza (art. 2423, c. 2, c.c.):** parametri giuridici di valutazione.
- La «verità» è solo un'approssimazione dell'effettivo andamento aziendale.
- **Nota bene:** il bilancio non può eliminare i margini valutativi connessi alle stime contabili, ma non può essere piegato a rappresentazioni contrarie alla corretta rappresentazione della realtà aziendale.

- Essenziali i principi contabili nazionali e internazionali, quali criteri tecnici di attuazione delle regole generali individuate dal legislatore.
- La conformità formale a un principio contabile non esaurisce il giudizio di legittimità del bilancio: una scelta, pur tecnicamente corretta, può rivelarsi errata se altera la rappresentazione della realtà economica.

Controllo giudiziale sul bilancio:

- riguarda gli effetti informativi complessivi del documento;
- il giudice non può, comunque, sostituirsi all'organo amministrativo nelle valutazioni tecniche e, nello specifico, ove le stesse riguardino stime prospettive o scelte economiche complesse.
- Il sindacato giudiziale trova un ostacolo nella natura estimativa di alcune poste di bilancio.

- Il perimetro del controllo è quello della ragionevolezza del metodo adottato, ossia sui principi di prudenza, competenza, continuità aziendale e assenza di finalità manipolative.
- Massima attenzione deve essere prestata al procedimento valutativo complessivamente seguito, piuttosto che al risultato numerico.
- **Il principio di prudenza (art. 2423-bis c.c.)** è essenziale per la salvaguardia del capitale sociale e degli interessi dei terzi, **senza però sottovalutare le attività creando riserve occulte non in linea con il risultato economico effettivo dell'esercizio.**

Evitare, per altro verso:

- le sopravvalutazioni che occultano situazioni di crisi;
- Le strategie conservative utilizzate per finalità opportunistiche.

Il **bilancio** deve tradursi in un documento che, nella forma e nella sostanza, rappresenti uno **strumento di equilibrio tra tutela patrimoniale e trasparenza informativa**.

Ciò anche nei casi di utilizzo del bilancio per cessioni di aziende, conferimenti, fusioni e scissioni, per le quali è imprescindibile una rappresentazione quanto più possibile veritiera del valore economico del bene oggetto di valutazione.

Continuità aziendale e obblighi di informativa

- **In presenza di indicatori di crisi non equivocabili**, l'organo amministrativo deve darne conto nella nota integrativa (e/o nella relazione sulla gestione), informando sulle criticità e le contromisure adottate per porre rimedio (ove e se possibile).
- **Il difetto di informazione comporta responsabilità per gli amministratori**; rischio, questo, ancora più rilevante ove il bilancio, inteso come fotografia della realtà aziendale, sia stato l'elemento che ha permesso di ottenere credito bancario o di realizzare nuovi investimenti.
- **Ferma restando l'alea di discrezionalità**, gli amministratori devono obbligatoriamente conformarsi a rigorosi criteri di trasparenza, poiché il bilancio e i documenti allegato influenzano le scelte economiche dei terzi.

Responsabilità civile e penale

- Le irregolarità di bilancio sono di regola collegate alla responsabilità degli amministratori verso la società (**art. 2392 c.c.**) e verso i terzi, creditori sociali (**art. 2394 c.c.**).
- **Esempi: distribuzione di utili fittizi o prosecuzione dell'attività in condizioni di dissesto o nell'aggravamento della crisi.**
- **Profilo penale:** chiariti i criteri distintivi tra errori di valutazione e false comunicazioni sociali.
- **Non tutte le violazioni tecniche si traducono in reato,** dovendo provare la consapevole volontà di manipolare il bilancio, anche mediante l'esame del contesto complessivo e la sistematicità delle irregolarità.

- Il bilancio, condizionato da stime, non potrà mai rappresentare un dato dal valore assoluto, stante l'inevitabile margine di discrezionalità soggettiva, gli stessi valori, sottoposti ad analisi e procedure di rettifica, possono condurre a risultati anche significativamente divergenti.
- **La difformità**, se giustificata in nota integrativa (e/o nella relazione sulla gestione) con specifico riferimento alle ragioni che hanno indotto all'utilizzo di un determinato criterio di valutazione, **è da ritenersi fisiologica.**

- **Salvo dimostrare che le «deviazioni» non siano artificiose alterazioni dei dati (*politiche di bilancio*) finalizzate a fornire un'informativa ingannevole, tale da indurre in errore chi, a titolo diverso, si basa sul bilancio per ottenere informazioni sulla reale solidità dell'impresa esaminata.**
- **Grava sull'amministratore non solo motivare adeguatamente le ragioni sottostanti ai criteri di valutazione adottati, ma anche e soprattutto non derogare, in alcun modo, ai precetti forniti dai principi contabili nazionali e – se applicabili – internazionali.**

- Tale conclusione è ancora più rilevante considerato che i principi OIC contengono esempi e casi operativi, quali guida per un corretto trattamento contabile delle varie poste dello stato patrimoniale e del conto economico.
- **I margini di aleatorietà del risultato di esercizio deve comunque essere ricondotto nell'ambito delle statuizioni del Codice civile e dei citati principi contabili.**
- Capitolo a parte, infine, l'impatto della normativa fiscale.



Scadenze e adempimenti di bilancio – art. 2429 c.c.

Progetto di bilancio	<p>Invio al collegio sindacale: 30 giorni prima di quello previsto per l'assemblea che lo approva.</p>	<p>30.03</p>	<p>30.05</p>
Relazione sulla gestione			
Invio all'organo di controllo			
Deposito documenti presso la sede	<p>15 giorni prima dell'assemblea e fino all'approvazione.</p>	<p>15.04</p>	<p>14.06</p>
Raccomandata ai soci	<p>8 giorni prima dell'assemblea.</p>	<p>22.04</p>	<p>21.06</p>
Approvazione bilancio	<p>120 (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p>	<p>30.04</p>	<p>29.06</p>
Deposito Registro delle Imprese	<p>30 giorni dall'approvazione del bilancio.</p>	<p>30.05</p>	<p>29.07</p>

Omissioni e sanzioni

Art. 2631 c.c.

**Omessa convocazione:
sanata con assemblea totalitaria?**




- **Sanzione da € 1.032,00 a € 6.197,00.**
- **Sanatoria ex art. 16 L. 689/1981:**
 - **1/3 (€ 2.066,00) del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa;**
 - **se più favorevole, il doppio (€ 2.064,00) del minimo.**



Omissioni e sanzioni

Art. 2630 c.c.

Omessa presentazione bilancio



- Da € 45,78 a € 458,67 – ritardo tra il 31° e il 60° giorno successivo al termine.
- Da € 137,33 a € 1.376 – ritardo superiore al 60° giorno successivo al termine.
- Art. 16 L. 689/1981: misura ridotta a 1/3 del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo.
- Nel caso di presentazione tra il 31° e il 60° giorno successivo la sanzione ridotta è pari a € 91,56; oltre il 60° giorno, la sanzione ridotta è pari a € 274,66.

Art. 2630 c.c.

Omessa presentazione elenco soci (solo Spa e Sapa)



- Da € 34,33 a € 344,00 – ritardo tra il 31° e il 60° giorno successivo al termine.
- Da € 103,00 a € 1.032,00 – ritardo superiore al 60° giorno successivo al termine.
- **Nel caso di presentazione tra il 31° e il 60° giorno successivo la sanzione ridotta è pari a € 68,56; oltre il 60° giorno, la sanzione ridotta è pari a € 206,00.**

Rinvio approvazione bilancio entro 180 giorni

Le ragioni «dinamiche» del rinvio dei termini di approvazione del bilancio.

Interpretazione articolo 2364 C.C.



- Presenze degli aventi diritto
- Presidente e segretario
- Indicazioni obbligatorie



**Aspetti
formali**

Firme: sufficienti quelle del presidente e del segretario?

- Modalità di scritturazione e aggiornamento libro verbali.
- Ratifiche: limiti e cautele – Il caso dei compensi degli amministratori e dei finanziamenti in c/to copertura perdite.

Vizi della delibera di approvazione del bilancio



Annulabilità – art. 2377 c.c.

Può essere fatta valere, **entro 90 giorni** dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, dai soci assenti, dissenzienti o astenuti (**5% del capitale sociale**), dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.

Vizi procedurali

Nullità – art. 2379 c.c.

Può essere fatta valere, **entro 3 anni** dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, da chiunque vi abbia interesse (mancanza del verbale, impossibilità o illiceità del relativo oggetto, mancata convocazione).

Vizi di contenuto o illiceità

L'assemblea deserta: abuso o opportunità?

Alternativa al maggior termine di 180 giorni.

Obbligo di verbalizzazione? No Registro delle Imprese

Dottrina maggioritaria: NO.

Giurisprudenza maggioritaria: SÌ.

È logico verbalizzare un'assemblea che non si è tenuta?

Non si tratta di una deliberazione ...

Mancanza verbale diserzione:

è sufficiente la dichiarazione del presidente nel verbale di assemblea in seconda convocazione che comunica ai soci che la prima convocazione non ha avuto esito?

- **Cassazione, sentenza 4.12.1990, n. 11601: NO!**
- **Giurisprudenza e dottrina maggioritarie: SÌ!**

Stime errate in bilancio



Esempio: ammortamenti – Cassazione, sentenza n. 22016/2014



Esempio: le «stime» – Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 22474/2016

Nota integrativa: concetto di «adeguata informazione»

L'informativa «emergenziale»



Stime errate in bilancio


Cassazione, sentenza n. 12210/2022



Falso ideologico



**Responsabile
finanziario**



**Accantonamento insufficiente
a fronte di un contenzioso**



R

Sistema di controllo obbligatorio nelle S.r.l.

L'art. 2477, c. 2 c.c. prevede attualmente che la nomina dell'organo di controllo, o in alternativa del revisore legale, è obbligatoria se la società:

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;**
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.**



L'art. 2477, c. 2 c.c. prevede, altresì, la nomina obbligatoria se sono superato per 2 esercizi consecutivi almeno 1 dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 4.000.000;**
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 4.000.000;**
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.**

Art. 2477, c. 3: l'obbligo di nomina cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

In modo simmetrico a quanto previsto per l'ipotesi della nomina, l'obbligo cessa a partire dalla data di approvazione del bilancio relativo al 3° esercizio.

Copertura perdite «emerse» nel periodo 2020-2021-2022

R

- **Norme derogate**: articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter, 2484, c. 1, n. 4 c.c. (irrilevante la natura della perdita)
- **Norme non derogate**: articoli 2412, c. 1 e 2433, c. 3
- Separata menzione in nota integrativa
- Riserve distribuibili e non - riserva legale: nessuna deroga
- Riferimento: patrimonio netto (e non «capitale»)
- Riduzione «*nominale*» e riduzione «*reale*»
- Gerarchia riserve per copertura perdite

Esercizi 2020, 2021 e 2022: deroga fino al 5° esercizio successivo alle norme sulla copertura perdite di esercizio.

Art. 6 D.L. 23/2020: da perdite di «capitale» a «emerse».

Coesistenza perdite Covid e non Covid ...

Criterio economico: le perdite non influenzano le decisioni dell'assemblea dei soci fino al 5° esercizio successivo
[Comitato dei Notai del Triveneto, Massima TA.1)].



Critério patrimoniale: solo le perdite che hanno ridotto di oltre 1/3 il patrimonio netto nel triennio 2020 – 2022 sono sterilizzate.

Bilancio 2023: termine periodo sospensione temporanea.

Perdite di esercizio con *presenza di riserve disponibili: nessuna sterilizzazione* per assenza di perdite rilevanti ai fini della riduzione del capitale (***Consiglio Nazionale Notariato, Studio 88-2021/I***).

R

Scelta del criterio: riflessi sulla «sterilizzazione»

Perdita 2022 – criterio economico:

- € 200.000 (irrilevanza delle riserve)
- Perdita 2022 sterilizzata: **€ 200.000**

Perdita 2022 – criterio patrimoniale:

- € 50.000 (200.000 *meno* riserve 150.000)
- Perdita 2022 sterilizzata: **€ 50.000**




Con il criterio economico l'importo da sterilizzare sarà pari all'intera perdita 2022 (€ 200.000), integralmente sospesa fino all'approvazione del bilancio 2027.

Approvazione bilancio 2027: verificare che la perdita 2022, con le eventuali perdite degli esercizi successivi, al netto delle riserve, non riduca il capitale sociale per oltre 1/3.



- ***Con il criterio patrimoniale*** le perdite rilevanti ai fini della deroga saranno inferiori (utilizzo riserve disponibili).
- Nell'esempio si deve guardare al patrimonio al **31.12.2022**, scomputando dalla perdita 2022, ossia € 200.000, le riserve disponibili di € 150.000.



Bilanci «pandemici»: il tema della continuità aziendale

Are ***critiche***



- **Finanza.**
- **Processi produttivi.**
- **Aspetti contrattuali.**
- **Impatti esterni non controllabili.**

... E la capitalizzazione dei costi?

R

Bilanci «pandemici»: il tema della continuità aziendale

**Sospensione ammortamenti
2021/2024 ...**



... E la continuità aziendale?

Perdite sospese



- Obblighi informativi nel bilancio**
- Amministratori e Collegio Sindacale**

R

- **Art. 60, cc. 7bis-7quinquies D.L. 14.08.2020, n. 104**
- **Art. 1, c. 711 L. 30.12.2021, n. 234**
- **Art. 9 L. 2.12.2025, n. 182.**
- **Artt. 2423 e 2426 C.C.**
- **OIC – Documento interpretativo 9 – aprile 2021**
- **Interpelli Agenzia Entrate:**
 - **17.09.2021, n. 607**
 - **3.02.2022, n. 65**
 - **3.02.2022, n. 66**
- **Risposte Telefisco 2022**
- **L. 182/2025**

- **Ambito di applicazione**
- **Ammortamenti sospesi e rivalutazione dei beni**
- **Modalità di applicazione**
- **Imposte differite**
- **Informazione in nota integrativa**



- **La legge n. 182/2025 introduce una proroga «postuma» della sospensione degli ammortamenti, estendendo la possibilità anche agli esercizi in corso al 31.12.2024.**
- **La misura interessa solo i soggetti che non hanno ancora approvato il bilancio relativo a tale esercizio (in particolare: esercizio non coincidente con l'anno solare; esclusi i soggetti «solari» che hanno già approvato il bilancio 2024). La sospensione riguarda immobilizzazioni materiali e immateriali, avviamento e spese pluriennali, anche per singoli cespiti o categorie.**
- **Beneficiari:** società di capitali che applicano i principi contabili nazionali.
- **Le quote sospese devono essere destinate a una riserva indisponibile e adeguatamente motivate in nota integrativa.**
- **Fiscalmente, la deduzione resta ammessa, generando disallineamenti temporanei e fiscalità differita da gestire in dichiarazione.**

Esempi illustrativi

OIC – Documento interpretativo 9 – Aprile 2021

- **Esempi di ragione che inducono alla deroga**
- **Unità elementare di contabilizzazione**
- **Sospensione ammortamenti in caso di aggiornamento della vita utile**
- **Anche per singolo cespite**

- **Sospensione ammortamenti in caso di impossibilità di aggiornamento della vita utile**
- **Sospensione ammortamenti per acquisti effettuati nell'esercizio in corso**
- **Interpelli Agenzia delle Entrate**
- **Chiarimenti di Telefisco 2022**



Esempio n. 1

Effetti contabili della sospensione dell'ammortamento con rilevanza fiscale

CE 20	SP B 2	<p style="text-align: center;">31.12.21</p> IMPOSTE DIFFERITE NON RILEVANTI FISCALMENTE	a	FONDO IMPOSTE DIFFERITE	279,00
		Rilevazione imposte differite su sospensione ammortamento anno 2021.			
SP A IX	SP A VI	<p style="text-align: center;">30.04.22</p> UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO	a	RISERVA INDISPONIBILE	721,00
		Destinazione a riserva indisponibile per sospensione ammortamento anno 2021 (al netto del fondo imposte differite).			

Esempio n. 2

Compilazione del modello Redditi SC 2022

Variazioni
in diminuzione

1	81	2	1.000,00	3	4	,00	5	6	,00		
7		8	,00	9	10	,00	11	12	,00		
49		50	,00	51	52	,00	53	54	,00	55	1.000,00

SEZIONE I
Riconciliazione
dati di bilancio
e fiscali

		Tipo di beni/Voce di bilancio				Cassa	IAS/IFRS 139/2015	Valore precedente
		1 Immobilizzazioni materiali				2	3	4
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo		
RV1	Valore contabile	5	6	7	8	9		
		2.500,00	,00	,00	2.500,00			
	Valore fiscale	10	11	12	13			
		1.500,00	,00	1.000,00	500,00			

Esempio n. 2

Effetti contabili della sospensione dell'ammortamento

CE 20	SP B 2	<p style="text-align: center;">31.12.20</p> IMPOSTE DIFFERITE NON RILEVANTI FISCALMENTE a FONDO IMPOSTE DIFFERITE	279,00
Rilevazione imposte differite su sospensione ammortamento anno 2020.			
SP A IX	SP A VI	<p style="text-align: center;">30.04.21</p> UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO a RISERVA INDISPONIBILE	1.000,00
Destinazione a riserva indisponibile per sospensione ammortamento anno 2020.			

Esempio n. 3

Compilazione del modello Redditi SC 2021

Variazioni in diminuzione

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	1.000,00	3	4	,00	5	6	,00	33 1.000,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00	
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00	
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	

SEZIONE I
RICONCILIAZIONE
DATI DI BILANCIO
E FISCALI

		Tipo di beni/Voce di bilancio				Conto	IAS/IFRS 139/2015	Valore precedente
		Immobilizzazioni materiali				5	3	4
RV1	Valore contabile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			Valore di realizzo
		5	6	7	8	9		
	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
		10	11	12	13			

Valore netto dell'immobile	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(A) Costo storico (fiscale e civilistico)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(B) Ammortamento fiscale (20%)	(500)	(1.000)	(1.000)	-	-	(1.000)	(1.000)	(500)
(C) Fondo ammortamento (fiscale)	500	1.500	(2.500)	(2.500)	(2.500)	(3.500)	(4.500)	(5.000)
(D) Valore netto fiscale (A-C)	4.500	3.500	2.500	2.500	2.500	1.500	500	-
(E) Ammortamento civilistico (20%)	(500)	(1.000)	(1.000)	-	-	(1.000)	(1.000)	(500)
(F) Fondo ammortamento civilistico	(500)	(1.500)	(2.500)	(2.500)	(2.500)	(3.500)	(4.500)	(5.000)
(G) Valore netto civilistico (A-F)	4.500	3.500	2.500	2.500	2.500	1.500	500	-
Effetti CE dell'agevolazione								
(H) Differenza ammortamento	-	-	-	1.000	1.000	(500)	(1.000)	(500)
Effetti SP dell'agevolazione								
(I) Differenza valore netto immobile	-	-	-	1.000	2.000	1.500	500	-
(L) Riserva indisponibile	-	-	-	1.000	2.000	1.500	500	-
(M) Differenza utile (perdita) di esercizio (H)	-	-	-	1.000	1.000	(500)	(1.000)	(500)

Dati

- Costo storico bene immobile: 5.000.
- Aliquota di ammortamento: 20%.

- Acquisto ed entrata in funzione a metà 2017.
- Sospensione ammortamenti: 100% nel 2020 e nel 2021

Dati	• Costo storico bene immobile: 5.000. • Aliquota di ammortamento: 20%.		• Acquisto ed entrata in funzione a metà 2017. • Sospensione ammortamenti: 100% nel 2020 e nel 2021					
Valore netto bene dell'immobile	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(A) Costo storico (fiscale e civilistico)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(B) Ammortamento fiscale (20%)	(500)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(500)	-	-
(C) Fondo ammortamento (fiscale)	(500)	(1.500)	(2.500)	(3.500)	(4.500)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
(D) Valore netto fiscale (A-C)	4.500	3.500	2.500	1.500	500	-	-	-
(E) Ammortamento civilistico (20%)	(500)	(1.000)	(1.000)	-	-	(1.000)	(1.000)	(500)
(F) Fondo ammortamento civilistico	(500)	(1.500)	(2.500)	(2.500)	(2.500)	(3.500)	(4.500)	(5.000)
(G) Valore netto civilistico (A-F)	4.500	3.500	2.500	2.500	2.500	1.500	500	-
Effetti CE								
(H) Differenza ammortamento fiscale/contabile (B-E)	-	-	-	1.000	1.000	(500)	(1.000)	(500)
(I) Imposte differite = (H) x 27,9%	-	-	-	(279)	(279)	139,5	279	139,5
(L) Effetto complessivo CE (H+I)	-	-	-	721	721	(360,5)	(721)	(360,5)
Effetti SP								
(M) Differenza valore netto contabile/fiscale (G-D)	-	-	-	1.000	2.000	1.500	500	-
(N) Fondo imposte differite	-	-	-	(279)	(558)	(418,5)	(139,5)	-
(O) Effetto complessivo SP (M+N)	-	-	-	721	1.442	1.081,5	360,5	-
(P) Riserva indisponibile	-	-	-	721	1.442	1.081,5	360,5	-
(Q) Differenza utile di esercizio (L)	-	-	-	721	1.442	(360,5)	(721)	(360,5)

Imposte anticipate e perdite di esercizio



• Natura	<ul style="list-style-type: none">• Le attività per imposte anticipate derivano, oltre che dalle differenze temporanee deducibili, anche dal riporto a nuovo di perdite fiscali. <p>Una perdita fiscale per un periodo d'imposta può essere portata in diminuzione del reddito imponibile di esercizi futuri in base a quanto previsto dalle norme tributarie.</p>
• Condizioni	<ul style="list-style-type: none">• Il beneficio connesso a una perdita fiscale non ha natura di credito verso l'Erario, quanto piuttosto di beneficio futuro di incerta realizzazione, dato che per utilizzare tale beneficio è necessaria l'esistenza di futuri redditi imponibili.• Il beneficio connesso a una perdita fiscale è rilevato tra le attività dello stato patrimoniale alla voce CII5-ter "imposte anticipate" solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero⁽¹⁾. <ul style="list-style-type: none">• La società valuta, dunque, se esiste la ragionevole certezza che una perdita fiscale possa essere utilizzata negli esercizi successivi.
• Ragionevole certezza	<ul style="list-style-type: none">• La ragionevole certezza è comprovata quando:<ul style="list-style-type: none">.. esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un ragionevole periodo di tempo in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali; e/o.. vi sono imposte differite relative a differenze temporanee imponibili, sufficienti per coprire le perdite fiscali, di cui si prevede l'annullamento in esercizi successivi. Il confronto è effettuato tra perdita fiscale e differenze imponibili in futuro. <p>Per effetto dell'emergenza sanitaria, tale valutazione risulta particolarmente delicata nella redazione dei bilanci interessati dalla citata emergenza ed è quindi necessario sia ponderata con estrema cautela e prudenza.</p>

Nota⁽¹⁾	Tuttavia, se non è iscritta un'imposta anticipata in un esercizio, poiché non sono presenti i requisiti della "ragionevole certezza", tale imposta può essere iscritta anche in un esercizio futuro, nel quale tali requisiti sono rispettati (voce CII5-ter "imposte anticipate" dell'attivo, in contropartita alla voce 20 del conto economico).
---------------------------	--

Effetti

- **L'assenza di imputazione a conto economico delle quote di ammortamento relative ai beni materiali e immateriali ha comportato un significativo "alleggerimento" dei costi, con l'indiscutibile vantaggio della diminuzione delle perdite o l'incremento dell'utile civilistico.**

Riserva

- **Il D.L. 104/2020 ha stabilito che coloro i quali abbiano deciso di avvalersi di questa opportunità siano tenuti a destinare, a una riserva indisponibile di utili, un importo equivalente al totale delle quote di ammortamento non contabilizzate.**
- **La norma, in un'ottica di ulteriore tutela, specifica che gli utili realizzati nello stesso anno che risultassero insufficienti a coprire l'importo complessivo degli ammortamenti non effettuati comporterebbero l'integrazione della riserva mediante utili, riserve pregresse o, in assenza di queste ultime, attraverso accantonamenti di utili relativi agli esercizi futuri.**

Con il ritorno al normale ammortamento:

- 1) la riserva indisponibile precedentemente accantonata sarà liberata progressivamente, a mano a mano che si ripristinano le quote originariamente sospese, oppure al momento della vendita del bene;
- 2) il disallineamento tra il valore contabile e quello fiscale del bene (con precedente rilevazione di imposte differite passive) si riduce per effetto della ripresa del normale processo di ammortamento che riallinea progressivamente i due valori;
- 3) sarà fornita adeguata informativa nella nota integrativa in merito alla descrizione degli effetti della sospensione, evidenziando: in quali esercizi è stata applicata la deroga, i modi con cui sono state calcolate le nuove quote di ammortamento, l'importo della riserva indisponibile e la quota liberata nell'esercizio.

È importante sottolineare che, per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, questa annualità potrebbe essere utilizzata per allineare almeno fiscalmente i dati di bilancio con quelli contabili relativi all'ammortamento dei cespiti rispetto alla loro prevista vita utile residua.

Tuttavia, tale opportunità non può essere sfruttata civilisticamente; l'impatto risulterà maggiormente significativo nei casi in cui tali imprese dovranno procedere all'allineamento delle perdite sospese a causa della pandemia. Infatti, con il bilancio del 2025 le imprese sono chiamate ad azzerare le perdite sostenute nella prima annualità Covid.

Risultato civilistico e imponibile fiscale

- Differenze strutturali tra utile di bilancio e reddito imponibile
- Profili normativi, contabili e tributari



Fonti normative

- Codice civile (artt. 2423 e seguenti)
- Principi contabili OIC / IAS-IFRS
- TUIR (DPR 917/1986)



Finalità del bilancio civilistico

- Rappresentazione veritiera e corretta
- Tutela soci e terzi
- Principi di prudenza, competenza, continuità



Finalità del reddito imponibile

- Determinazione base imponibile IRES/IRPEF
- Principio di capacità contributiva
- Neutralità e certezza del gettito



Principio di derivazione

- Art. 83 TUIR
- Derivazione semplice (OIC)
- Derivazione rafforzata (IAS adopter)



- **Art. 83, c. 1 Tuir:** per effetto del principio di derivazione rafforzata, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli del TUIR, «i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili».
- Conseguentemente, ai fini della determinazione del reddito imponibile, assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, così come declinato dai principi contabili, e devono intendersi non applicabili:

- le regole di competenza fiscale (art. 109, cc. 1 e 2 Tuir) che, nell'assunzione dei costi e dei ricavi, pongono prevalentemente riferimento alle condizioni di certezza e oggettiva determinabilità dei componenti reddituali e alle risultanze giuridico-formali;
- nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio.

Pertanto, ai fini fiscali l'imputazione temporale dei componenti di reddito avviene – salvo specifiche deroghe espressamente previste dal TUIR – in perfetta aderenza alle risultanze del conto economico.

Schema logico di determinazione

Utile/perdita di bilancio

+/- variazioni fiscali in aumento/diminuzione

= Reddito imponibile

R

Variazioni in aumento

- Costi indeducibili
- Componenti negativi eccedenti limiti fiscali
- Sanzioni e ammende



Variazioni in diminuzione

- Componenti positivi non imponibili
- Proventi esenti (esempio: PEX)
- Quota ACE

R

Ammortamenti civilistici

- Determinati secondo vita utile stimata
- Principio di prudenza
- Possibili divergenze fiscali



Ammortamenti fiscali

- Limiti tabellari D.M. 31.12.1988
- Quote massime deducibili
- Eccedenze rinviate



Svalutazioni crediti - civilistico

- Valutazione analitica/forfettaria
- Principio di prudenza

Svalutazioni crediti - fiscale

- Limite 0,5% dei crediti
- Massimo 5% complessivo
- Perdite su crediti deducibili ex art. 101 TUIR



Accantonamenti


- Rilevanti civilisticamente
- Spesso indeducibili fiscalmente
- Deducibilità solo se espressamente prevista



Fondi rischi e oneri

- Rilevazione per passività probabili
- Fiscalmente deducibili solo in casi tassativi

Spese di rappresentanza

- 
- Imputate per competenza
 - Fiscalmente deducibili entro limiti percentuali

Interessi passivi

- Competenza economica
- Limite 30% ROL ex art. 96 TUIR

Leasing

- Metodo patrimoniale (OIC)
- Metodo finanziario (IAS)
- Fiscalità legata alla durata minima fiscale



Plusvalenze

- Iscritte a conto economico
- Possibile rateizzazione fiscale (no dal 2026)

Minusvalenze

- Rilevazione immediata
- Deducibilità integrale salvo limitazioni



Dividendi

- Proventi finanziari
- Imponibilità parziale (5% IRES)

PEX

- Esenzione 95% plusvalenze su partecipazioni
- Requisiti art. 87 TUIR



Rimanenze - civilistico

- Costo o valore di realizzo
- FIFO, LIFO, costo medio

Rimanenze - fiscale

- Riconoscimento criteri civilistici
- Possibili vincoli specifici



Imposte anticipate e differite

- Derivano da differenze temporanee
- Riconciliazione tra utile e imponibile

Differenze permanenti

- Componenti mai deducibili o imponibili
- Esempio: sanzioni, dividendi PEX



Differenze temporanee

- Rinvio nel tempo della deduzione/imposizione
- Generano fiscalità differita

Derivazione rafforzata IAS

- Rilevanza qualificazione, classificazione, imputazione
- Maggior allineamento contabile-fiscale



Microimprese

- Regole semplificate
- Minore complessità nelle differenze

Prospetto di riconciliazione

- Documento di raccordo bilancio-fisco
- Base per dichiarazione dei redditi



Conclusioni

- Il bilancio risponde a logiche economiche
- Il Fisco applica regole normative specifiche
- Riconciliazione: elemento centrale della fiscalità d'impresa

R

*Risultato civilistico e imponibile fiscale:
riconciliazione*

R

Società Alfa S.r.l. – Conto Economico

- Ricavi 2.000.000
- Costi operativi (1.500.000)
- Ammortamenti (200.000)
- Interessi passivi (80.000)
- Svalutazione crediti (20.000)
- Spese rappresentanza (30.000)
- Dividendi attivi 100.000
- Utile ante imposte 270.000
- Aliquota IRES: 24%

Analisi variazioni fiscali

Ammortamenti

- Ammortamento fiscale massimo: 150.000
- Ammortamento civilistico: 200.000
- ***Variazione in aumento***: 50.000 (differenza temporanea)

Interessi passivi

- ROL = 200.000
- Limite 30% = 60.000
- Indeducibili = 20.000
- ***Variazione in aumento***: 20.000 (differenza temporanea)



Svalutazione crediti

- Limite fiscale = 5.000
Indeducibile = 15.000
- ***Variazione in aumento:*** 15.000 (differenza temporanea)

Spese di rappresentanza

- Deducibile = 18.000
Indeducibile = 12.000
- ***Variazione in aumento:*** 12.000 (differenza permanente)

Dividendi

- Imponibile 5% = 5.000
Quota esclusa = 95.000
- ***Variazione in diminuzione:*** 95.000 (differenza permanente)

R

Prospetto di riconciliazione

Utile ante imposte: 270.000

Variazioni in aumento: ammortamenti: 50.000; interessi: 20.000;
svalutazione crediti: 15.000; spese rappresentanza: 12.000

Totale variazioni in aumento: 97.000

Variazioni in diminuzione: dividendi esenti: 95.000

Imponibile IRES: $270.000 + (97.000 - 95.000) = 272.000$


Calcolo IRES: $272.000 \times 24\% = 65.280$



Fiscalità differita

Differenze temporanee totali

- Ammortamenti 50.000
- Interessi passivi 20.000
- Svalutazione crediti 15.000
- Totale 85.000
- Imposte anticipate: $85.000 \times 24\% = 20.400$



Rilevazione contabile

Imposte correnti:

- 65.280

Imposte anticipate:

- 20.400

Imposta di competenza a conto economico:

- $65.280 - 20.400 = 44.880$




Calcolo Tax Rate Effettivo

- Utile ante imposte: 270.000
- Imposte di competenza: 44.880

Tax rate effettivo:

- $44.880 / 270.000 = 16,62\%$
- Causa principale della riduzione: quota esente dei dividendi





Assemblee societarie a distanza nel 2026

L'art. 4, c. 11 D.L. 200/2025 ha prorogato al 30.09.2026 il termine per fruire della possibilità di svolgere le assemblee delle società di capitali anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (audio-video conferenza), a prescindere da diverse disposizioni statutarie, disposta dal D.L. 18/2020.

SOCIETÀ ED ENTI INTERESSATI

- Società a responsabilità limitata ordinarie e semplificate.
- Società per azioni.
- Società cooperative e mutue assicuratrici.
- Consorzi.
- Associazioni.
- Fondazioni.

PROROGA

L'art. 4, c. 11 D.L. 200/2025 ha prorogato al 30.09.2026 le misure semplificate per lo svolgimento delle assemblee societarie disposte dall'art. 106 D.L. 18/2020, in particolare per quanto attiene l'uso di mezzi telematici.

La disposizione fa riferimento alla data in cui l'assemblea sarà «tenuta» e non alla data in cui l'assemblea sarà «convocata»; pertanto, occorre svolgere l'assemblea entro il 30.09.2026 (non semplicemente convocarla entro quella data e svolgerla successivamente).

- Tutte le società di capitali quindi, ma anche gli enti ed i consorzi, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:
 - l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea virtuale);
 - l'intervento all'assemblea avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea in presenza con alcuni soggetti partecipanti attraverso mezzi di telecomunicazione);
 - il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza.

- La disposizione sembra applicabile anche alle riunioni degli altri organi sociali, anche in assenza di una clausola statutaria che preveda espressamente la possibilità di convocare l'organo collegiale solo mediante mezzi di telecomunicazione purché ci sia la generica disposizione statutaria prevista dagli artt. 2388, c. 1 e 2404, c. 1 c.c., che consente la partecipazione con tali mezzi (massima Consiglio notarile di Milano n. 200/2021).
- Le videoconferenze integrali devono garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370 c.c., c. 4 (Spa), 2479-bis c.c., c. 4 (Srl) e 2358 c.c., c. 6 (Cooperative).
- Ciò senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, il presidente, il segretario o il notaio.

- L'avviso di convocazione di società di capitali e cooperative, mediante un'apposita previsione, può stabilire (anche in deroga a clausole statutarie che dispongano diversamente) che:
 - l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio;
 - l'intervento in assemblea sia effettuato mediante mezzi di telecomunicazione;
 - il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza.
- L'avviso di convocazione delle assemblee delle S.r.l., mediante apposita previsione, può stabilire che l'espressione del voto avvenga mediante il metodo della «consultazione scritta» o del «consenso espresso per iscritto».

- **Nelle società con azioni quotate, anche ove lo statuto disponga diversamente, è possibile:**
 - nominare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il «rappresentante designato», cui i soci attribuiscono le deleghe di voto;
 - prevedere, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato.

La nomina del rappresentante designato e l'intervento in assemblea solo mediante il rilascio di una delega al rappresentante designato è ammessa (in deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le società mutue assicuratrici.